

# REGOLAMENTO ACQUEDOTTO MONTANO



**PATRIZIATO DI CRESCIANO**

## **INDICE**

Art. 1	Scopo .....	3
Art. 2	Definizione .....	3
Art. 3	Amministrazione .....	3
Art. 4	Competenze .....	3
Art. 5	Sorveglianza .....	3
Art. 6	Domande di allacciamento .....	3
Art. 7	Condizioni di allacciamento .....	4
Art. 8	Contratto .....	4
Art. 9	Proprietà privata .....	4
Art. 10	Interventi alle tubazioni private .....	4
Art. 11	Tassa di allacciamento .....	5
Art. 12	Tassa di utenza .....	5
Art. 13	Interruzione dell'erogazione.....	5
Art. 14	Infrazioni .....	5
Art. 15	Norme generali .....	5
Art. 16	Entrata in vigore e pubblicazione.....	5

**Art. 1**  
Scopo

Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo, la gestione, gli allacciamenti e le tasse dell'acquedotto montano del Patriziato di Cresciano.

**Art. 2**  
Definizione

Per acquedotto montano del Patriziato di Cresciano si intendono tutte le infrastrutture che dalla sorgente della Ressiga portano alla batteria e pozzetti di distribuzione degli utilizzatori. Queste infrastrutture sono di proprietà del Patriziato di Cresciano che le gestisce e che ne mantiene la funzionalità.

**Art. 3**  
Amministrazione

Il servizio di distribuzione dell'acqua potabile dei monti è amministrato dal Patriziato per mezzo dei suoi organi, definiti nel Regolamento patriziale.

**Art. 4**  
Competenze

<sup>1</sup> L'Assemblea patriziale approva e modifica il presente Regolamento.

<sup>2</sup> L'Ufficio patriziale:

- a) provvede al prelevamento delle tasse di utenza e di allacciamento;
- b) autorizza gli allacciamenti e stipula i relativi contratti;
- c) autorizza gli interventi alle tubazioni private su suolo patriziale;
- d) commina le multe e ordina la sospensione della fornitura d'acqua;
- e) vigila sulla corretta applicazione del Regolamento;
- f) ad ultimazione di nuovi allacciamenti esegue un sopralluogo di verifica.

**Art. 5**  
Sorveglianza

<sup>1</sup> Al buon funzionamento dell'acquedotto contribuisce in via preliminare la correttezza e civiltà della popolazione.

<sup>2</sup> Agli abitanti dei monti serviti da fontane pubbliche incombe l'obbligo di mantenerle pulite e in ordine.

<sup>3</sup> La vigilanza degli impianti è attribuita agli operai incaricati dall'Ufficio patriziale, ai quali competono le seguenti mansioni:

- a) controllo del funzionamento dell'acquedotto;
- b) manutenzione delle condotte, delle fontane e degli idranti.

**Art. 6**  
Domande di allacciamento

Le domande di allacciamento devono essere inoltrate all'Ufficio patriziale indicando il luogo, lo scopo dell'impianto, il termine indicativo d'esecuzione e il nominativo dell'installatore concessionario incaricato autorizzato secondo le norme dell'Associazione acquedotti ticinesi.

**Art. 7**  
Condizioni di  
allacciamento

- <sup>1</sup> Le autorizzazioni per gli allacciamenti all'acquedotto saranno concesse alle seguenti condizioni:
  - a) l'allacciamento alla condotta principale deve essere eseguito dove esiste un pozzetto di distribuzione munito di una valvola di chiusura. Nel caso in cui questo non fosse presente, ne verrà formato uno nuovo;
  - b) l'esecuzione dell'allacciamento ed il materiale impiegato dovranno garantire un funzionamento perfetto e dovrà essere comprovato da uno specifico rapporto redatto dal professionista incaricato;
  - c) l'allacciamento è legato allo stabile e non alla persona. Se una tubazione dovesse servire più stabili è necessaria l'autorizzazione per ognuno di essi e viene inteso come se l'ulteriore utente fosse anch'esso allacciato all'acquedotto;
  - d) le spese d'allacciamento sono integralmente a carico del richiedente, il quale dovrà concedere ulteriori allacciamenti, se l'Ufficio patriziale lo riterrà opportuno.
- <sup>2</sup> L'Ufficio patriziale ha la facoltà di rifiutare la concessione nei casi in cui il previsto allacciamento potesse pregiudicare il normale funzionamento dell'acquedotto.

**Art. 8**  
Contratto

- <sup>1</sup> Per ogni nuovo utente verrà stipulato un contratto sulla base di quanto previsto dal presente Regolamento.
- <sup>2</sup> Il contratto si riterrà tacitamente rinnovato di anno in anno, se non verrà sciolto almeno 3 mesi prima della fine di un anno.
- <sup>3</sup> Ad ogni nuovo utente, annessa al contratto, verrà consegnata una copia del Regolamento in oggetto.
- <sup>4</sup> I trapassi di proprietà dovranno essere annunciati all'Ufficio patriziale da parte del vecchio proprietario, il quale rimane garante per il pagamento della tassa fino al momento in cui verrà stipulato il contratto con il nuovo utente.

**Art. 9**  
Proprietà privata

- <sup>1</sup> Tutte le tubazioni che si diramano dal collare di presa sono di proprietà privata degli utenti, i quali dovranno curarne la regolare manutenzione.
- <sup>2</sup> È esclusa qualsiasi partecipazione del Patriziato alle spese di manutenzione delle tubazioni private.

**Art. 10**  
Modifiche degli  
impianti

Qualsiasi modifica degli impianti fino all'entrata degli stabili deve essere notificata tempestivamente, in forma scritta, e autorizzata dall'Ufficio patriziale.

**Art. 11**  
Tassa di  
allacciamento

- 1 Per ogni nuovo allacciamento verrà riscossa una tassa unica di CHF 300.00.
- 2 La tassa di allacciamento deve essere versata dopo il rilascio dell'autorizzazione e prima dell'inizio dei lavori.

**Art. 12**  
Tassa di utenza

- 1 La tassa per la fornitura dell'acqua è stabilita in CHF 30.00 all'anno per ogni utente e sarà riscossa anche se non si usufruirà dell'acqua.
- 2 La tassa in oggetto può essere modificata su proposta dell'Ufficio patriziale e ratificata dall'Assemblea.
- 3 Nei confronti degli utenti in mora con il pagamento l'Ufficio patriziale si riserva la possibilità di applicare tasse di diffida, interessi di ritardo e di procedere all'incasso per via esecutiva. Inoltre, a titolo cautelativo, potrà essere interrotta la fornitura idrica.
- 4 Le fatture emesse in base al presente Regolamento sono parificate a titolo esecutivo ai sensi della Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento.

**Art. 13**  
Interruzione  
dell'erogazione

Il Patriziato si impegna affinché l'erogazione dell'acqua risulti il più regolare possibile. Tuttavia, per cause di forza maggiore (siccità, gelo o interventi di manutenzione), l'erogazione non è garantita e non sussiste alcun diritto di indennizzo.

**Art. 14**  
Infrazioni

Infrazioni al presente Regolamento saranno punite mediante azione penale e civile per eventuali danni subiti dal Patriziato.

**Art. 15**  
Norme generali

- 1 Il presente Regolamento è parte integrante del contratto stipulato con gli utenti.
- 2 L'Assemblea patriziale potrà modificare in ogni tempo, di sua iniziativa o su proposta dell'Ufficio patriziale, il presente Regolamento.
- 3 Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si richiamano le disposizioni di legge vigenti.

**Art. 16**  
Entrata in vigore e  
pubblicazione

- 1 Il presente Regolamento entra in vigore non appena ottenuta l'approvazione dell'Assemblea patriziale.
- 2 Il Regolamento è messo a disposizione in forma elettronica. Sarà fornito anche in forma cartacea a tutti quanti ne facessero richiesta. Per gli utenti la fornitura del Regolamento è gratuita.

Così risolto ed approvato dall'Assemblea patriziale nella seduta del 14 dicembre 2017.

PER L'ASSEMBLEA PATRIZIALE

Il Presidente  
Dino Genini

La Segretaria  
Jvonne Widmer Roberto